

Spa Autovie Venete
01/06/2020 E/0018744
0018744/20|E

Spett.le:

AUTOVIE VENETE
VIA V. LOCCHI 19
34123 TRIESTE TS

All'attenzione di:

Daniele Colauto
3488715045
daniele.colauto@autovie.it

Data offerta: 29/05/2020

Numero offerta:

Oggetto: Proposta di piano di servizio "Advantage Ultra".

Con riferimento ed in risposta alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo di seguito la nostra migliore offerta tecnico-economica, nella speranza di soddisfare le vostre attese.

Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Schneider Electric S.p.A.

Elisa Panizzolo
3295341808
elisa.panizzolo@se.com

Proposta di piano di servizio Advantage Ultra

Art 1. Parti

- (i) Schneider Electric S.p.A., con sede legale in Stezzano (BG), via Circonvallazione Est 1, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale n° 00509110011, Partita IVA n° 02424870166, (per il seguito denominato: Assuntore)
- (ii) AUTOVIE VENETE, con sede legale in TRIESTE (TS), VIA V. LOCCHI 19, iscritta al Registro Imprese di con Codice Fiscale n° , (per il seguito denominato: Committente)

Art 2. Premesse

- (i) L'Assuntore è una società specializzata nella progettazione e svolgimento di attività di manutenzione di apparecchiature elettriche, apparecchiature di automazione, gruppi statici di continuità, sistemi di trasferimento, apparecchiature di condizionamento e sistemi automatici di telecontrollo.
- (ii) La Committente nell'ambito del proprio Sito ha chiesto all'Assuntore di predisporre l'Offerta.

Art 3. Terminologia

Nel presente documento i termini di seguito indicati, al singolare o al plurale, scritti con l'iniziale maiuscola, avranno i significati di seguito enunciati.

- (i) Parti. Devono intendersi i soggetti menzionati nell'Art 1.
- (ii) Offerta. Deve intendersi il presente documento.
- (iii) Prestazioni. Devono intendersi le attività descritte nell'Art 5.
- (iv) Apparecchiature. Devono intendersi le macchine ed i componenti, sulle/sui quali devono essere eseguite le Prestazioni, nella disponibilità della Committente, come identificato nell'Allegato 1.
- (v) Contratto. Deve intendersi l'accettazione manifestata da entrambe le Parti in ordine al testo definitivo della presente Offerta.
- (vi) Manutenzione Preventiva. Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento dell'apparecchiatura.
- (vii) Manutenzione Correttiva. Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria su un'apparecchiatura volta a riportare tale apparecchiatura nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.
- (viii) Attività di Manutenzione. Devono intendersi le attività di Manutenzione Correttiva e Manutenzione Preventiva.
- (ix) Subappaltatore. Deve intendersi una qualsiasi delle aziende a cui l'Assuntore ha affidato la realizzazione di una parte dei compiti che sono oggetto del presente Contratto.
- (x) Sito. Deve intendersi il/i sito/i in cui saranno svolte le Prestazioni menzionato/i nell'Allegato 1: Elenco dettagliato delle Apparecchiature.

Art 4. Oggetto

Con la presente Offerta, l'Assuntore propone al Committente i termini e le condizioni per l'effettuazione delle Attività di Manutenzione, da svolgersi presso il Sito sulle Apparecchiature, precisamente:

- (i) Manutenzione Preventiva, inclusi costi di manodopera e costi di viaggio, come esattamente descritto nell'Art 5.2.
- (ii) Manutenzione Correttiva, come esattamente descritto nell'Art 5.3.

Art 5. Prestazioni

Art 5.1. Analisi iniziale

Durante il primo intervento manutentivo l'Assuntore effettuerà una valutazione del Sito nell'ambito del Contratto. Sulla base dei risultati emersi, qualora si rendesse necessario effettuare delle modifiche al Sito o alle Apparecchiature, l'Assuntore comunicherà al Committente la richiesta di adeguamenti fornendo gli opportuni elementi di dettaglio e indicando quelle ritenute essenziali. Qualsiasi modifica al Contratto dovrà essere definita di comune accordo tra le Parti, salva la facoltà dell'Assuntore di recedere dal Contratto qualora la Committente non acconsenta ad effettuare le modifiche ritenute essenziali.

Art 5.2. Visite di Manutenzione Preventiva

La Manutenzione Preventiva delle Apparecchiature verrà eseguita con la frequenza indicata nell'Allegato 1: Elenco dettagliato delle Apparecchiature. Durante la visita di Manutenzione Preventiva verranno verificate le impostazioni e le prestazioni standard delle Apparecchiature, secondo quanto illustrato nell'Allegato 2: Elenco delle operazioni di Manutenzione Preventiva.

Tali visite saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del personale dell'Assuntore (9:00-18:00), dal lunedì al venerdì, con l'esclusione di sabato, domenica e giorni festivi.

Al termine di ogni Attività di Manutenzione, il personale dell'Assuntore rilascerà al Committente un verbale d'intervento che riporta le attività svolte ed eventuali raccomandazioni dell'Assuntore. L'Assuntore si riserva la facoltà di effettuare una visita di Manutenzione Preventiva in occasione di una Manutenzione Correttiva richiesta dal Committente.

Art 5.3. Interventi di Manutenzione Correttiva

L'Assuntore si impegna a eseguire la Manutenzione Correttiva nei termini indicati nell'Art 5.6. Nell'ambito del Contratto, fatto salvo il disposto dell'Art 5.1, sono a carico dell'Assuntore i costi per la manodopera relativi agli interventi di manutenzione correttiva necessari per risolvere guasti che si verificassero sulle Apparecchiature, con la sola esclusione della manodopera per la sostituzione di batterie e condensatori elettrolitici (parti soggette a normale usura), che saranno oggetto di preventivi specifici.

Sono a carico dell'Assuntore i costi per le parti di ricambio relative agli interventi di Manutenzione Correttiva, con la sola esclusione di batterie e condensatori elettrolitici (parti soggette a normale usura) e la manodopera per la loro sostituzione, che saranno oggetto di preventivi specifici.

A seguito di ogni intervento verrà consegnato un verbale d'intervento.

Art 5.4. Attività escluse

Sono espressamente escluse le seguenti attività, che potranno essere oggetto di una separata offerta.

- (i) Guasti ad Apparecchiature per le quali sono state disattese le indicazioni derivanti dall'attività di cui all'Art 5.1.
- (ii) Guasti ad Apparecchiature per le quali sono state disattese da parte della Committente le indicazioni riguardanti la sostituzione preventiva di parti soggette ad usura se espressamente menzionate nei verbali rilasciati dall'Assuntore nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto.
- (iii) Guasti conseguenti al mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- (iv) Guasti conseguenti ad interventi effettuati da terzi sulle Apparecchiature, non conformi alle prescrizioni del costruttore o a normative, ovvero al di fuori delle procedure previste dal Contratto.
- (v) Guasti conseguenti ad eventi accidentali o a fattori esterni.
- (vi) Gestione di rapporti con terzi e tutte le attività non espressamente indicate nel Contratto.

Art 5.5. Termini e modalità per le richieste di intervento

Per richiedere e/o pianificare un'Attività di Manutenzione, il Committente deve contattare l'Assuntore mediante uno dei seguenti canali di comunicazione:

Il Committente

L'Assuntore

- (i) **Telefono: +39 035.415.15.15**, attivo durante il normale orario di lavoro del personale dell'Assuntore (9:00-18:00), dal lunedì al venerdì, con l'esclusione di sabato, domenica e giorni festivi.
- (ii) **Email: it-servicebureau@schneider-electric.com**

Qualora le Apparecchiature del Committente fossero monitorate tramite un servizio di monitoraggio remoto dell'Assuntore, come ad esempio EcoStruxure Asset Advisor, il sopracitato numero di telefono sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.

Art 5.6. Termini di intervento

L'Assuntore si impegna ad effettuare tutti gli interventi di Manutenzione Correttiva nel minor tempo possibile, compatibilmente con il giorno e l'ora della chiamata, di norma entro le 8 (otto) ore lavorative del giorno successivo alla chiamata.

Art 6. Validità ed entrata in vigore dell'offerta, durata e rinnovo del contratto

Art 6.1. Validità dell'offerta

La presente Offerta ha una validità di 60 (sessanta) giorni.

Art 6.2. Entrata in vigore del Contratto

Il Contratto conseguente all'Offerta dovrà intendersi concluso e quindi entrerà in vigore contestualmente all'invio della conferma scritta da parte dell'Assuntore alla Committente.

Fermo il disposto di cui sopra, a maggior chiarezza si conviene che qualora la Committente accetti l'Offerta inserendo nuovi e/o diversi elementi, essi dovranno essere oggetto di specifica accettazione scritta da parte della Schneider Electric. In ogni caso, l'inizio dell'esecuzione dei Servizi non potrà essere inteso come accettazione di tali elementi, ma dovrà intendersi solo come accettazione degli elementi indicati nell'Offerta e degli eventuali ulteriori elementi espressamente accettati dalle Parti per iscritto.

Art 6.3. Durata e rinnovo del Contratto

Il Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla seguente data: 13/09/2020.

È escluso il tacito rinnovo.

Art 7. Corrispettivo

Art 7.1. Canone Annuo ed Importo Totale

Per il Contratto verrà corrisposto un Importo Totale pari a EUR 73.400,00.

	Primo anno	Secondo anno
Attività di Manutenzione	EUR 32.000,00	EUR 32.000,00
EcoStruxure Asset Advisor: monitoraggio remoto e supporto tecnico 24/7	EUR 4.700,00	EUR 4.700,00
Canone Annuo	EUR 36.700,00	EUR 36.700,00
Importo Totale su 24 (ventiquattro) mesi pari a EUR 73.400,00		

Di cui oneri per la sicurezza pari a EUR 734,00. Tali oneri sono definiti sulla base delle informazioni note in fase di Offerta. Qualora successivamente dovessero emergere elementi diversi o nuovi, tali oneri saranno conseguentemente adeguati. Eventuali corsi/informative specifiche richieste in relazione alla tipologia di impianto/processo della Committente saranno a carico di quest'ultima.

A tutti gli importi verrà applicata l'IVA di legge.

Il Committente

L'Assuntore

Art 7.2. Modalità di fatturazione

La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti secondo le seguenti modalità:
in forma trimestrale posticipata.

Art 7.3. Modalità di pagamento

Il Committente si impegna ad effettuare il pagamento in favore dell'Assuntore come da anagrafica Schneider Electric.

Art 7.4. Parti di ricambio non comprese nel contratto

Per la fornitura di pezzi di ricambio non comprese nel Contratto, in funzione della specifica referencia, verrà applicato uno sconto del 20% dal listino dell'Assuntore in vigore, alla quale verranno applicate le seguenti condizioni:

- (i) A tutti gli importi verrà applicata l'IVA di legge.
- (ii) Fatturazione a consuntivo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervento.
- (iii) Pagamento integrale in favore dell'Assuntore come da anagrafica Schneider Electric.
- (iv) Resa: franco destino.
- (v) Imballo: adatto per trasporto stradale, compreso nell'importo.

L'eventuale sostituzione delle parti di normale usura quali condensatori elettrolitici e batterie sarà oggetto di preventivi specifici.

Art 8. Subappalto

È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione, fatte salve le informazioni dovute per legge. Nel caso il Contratto sia qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l'obbligo di informare l'Assuntore e dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all'ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando da ogni sanzione e responsabilità l'Assuntore.

Art 9. Garanzie

L'Assuntore, in riferimento alle specifiche tecniche dichiarate, garantisce che le Attività di Manutenzione realizzate siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nel Contratto per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla loro esecuzione.

Art 10. Rispetto delle norme di sicurezza

In assenza di diverse indicazioni da parte del Committente, i lavori si intendono disciplinati da quanto previsto all'art.26 D. Lgs. 81/2008.

Relativamente alle Apparecchiature sulle quali è previsto l'intervento del personale tecnico dell'Assuntore, sarà cura, onere e responsabilità del Committente mettere in sicurezza il Sito e mettere in sicurezza le Apparecchiature effettuando le opportune manovre. In particolare, il Committente dovrà:

- (i) informare l'Assuntore dei rischi generali e specifici. In particolare, inviando prima della conclusione del contratto il DUVRI o altra documentazione equivalente ai sensi di legge.
- (ii) Informare l'Assuntore circa lo stato delle alimentazioni, provvedendo al loro distacco/interruzione se pattuito o richiesto dalle norme, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi correlati.
- (iii) Assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel Sito.

Nel caso di mancata osservanza di tali disposizioni, l'Assuntore potrà sospendere le attività e/o risolvere il Contratto, salvo ogni diritto per maggiori costi o danni.

Il Committente

L'Assuntore

Art 11. Disposizioni varie

Art 11.1. Bonus-Malus e altre penalità

Questo Contratto non è soggetto ad alcun tipo di clausola Bonus-Malus o ad altre penalità.

Art 11.2. Responsabilità

Le responsabilità dell'Assuntore, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto, ed in ogni caso:

- (i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali,
- (ii) e devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore all'importo complessivo del Contratto.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l'Appaltatore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

Art 11.3. Accettazione specifica

Le Parti pur dandosi atto che la presente scrittura privata è stata oggetto di preventiva e specifica negoziazione in tutte le sue clausole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile, il Committente dichiara di avere esaminato e specificatamente accettato:

- (i) le seguenti clausole del Contratto: Art 5.4 Attività escluse; Art 6 Validità ed entrata in vigore dell'offerta, durata e rinnovo del contratto; Art 11.2 Responsabilità.
- (ii) le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Appalto di Servizi di cui all'Allegato 3: Art.7 Proprietà Industriale e diritto d'autore. Art. 8.2, 8.3 Consegna delle Attività di Manutenzione, Penali. Art. 12 Garanzie. Art. 13.4 Variabilità Prezzi e facoltà di recesso. Art. 13.2 Sospensione esecuzione per inadempimento. Art. 14 Recesso Dal Contratto da parte del Committente. Art. 16 Limitazione di Responsabilità. Art. 17 Forza Maggiore. Art. 21 Legge Applicabile e Foro Competente.

Il Committente

L'Assuntore

Allegato 1: Elenco dettagliato delle Apparecchiature

Tipo	Modello	Serial Number	Visite anno	Sito
PDU	AP7953	5A0831E03358	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03268	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1849021042	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03367	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03340	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1849021054	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03369	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03368	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	IA0716000794	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0822E01158	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7951	ZA0735009946	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0802E03359	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03392	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0952E00237	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1849021052	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03365	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	IA0716000839	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0829E02487	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0829E02409	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7951	ZA0735009689	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)

Il Committente

L'Assuntore

PDU	AP7953	5A0831E03341	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A1013E02554	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025650	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025668	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025648	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025673	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1031030544	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03352	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03372	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03351	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1849021066	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03313	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03371	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03344	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03346	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	IA0716001528	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0829E02415	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7951	ZA0735009869	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0802E03353	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03380	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0949E04540	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1849021055	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)

Il Committente

L'Assuntore

PDU	AP7953	5A0952E00240	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03338	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0838E00953	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0829E02421	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	IA0716000767	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7951	ZA0735009706	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A0831E03366	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7953	5A1013E02536	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025659	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025657	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025674	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1047025661	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP7853	BA0713005004	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	AP8953	ZA1849021014	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	PDPM277H A	PD1105131522	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
PDU	PDPM277H B	PD1105131533	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Chiller	CDZ Uniflair	mod XMF0281	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC103	YK0828110447	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC104	JK1324002859	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC105	UK0949110621	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC106	YK0814110282	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC107	YK0814110325	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)

Il Committente

L'Assuntore

InRow	ACRC108	YK0814110277	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC109	YK0814110319	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC110	YK0814110347	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC111	YK0814110354	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC112	UK1043113122	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRow	ACRC113	UK1043113104	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Software	StruxureWare Data Center Expert	WV1914W4059S	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
ATS	ATS R14	5A1323T05213	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	KVM R03	AP5615	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	KVM R08	AP5615	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	KVM R12	AP5615	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	KVM R16	AP5615	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	KVM R18	AP5615	0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	Netbotz		0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
Altro	Netbotz		0	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)
InRoom	CDZ Uniflair	SUCV0250B	2	AUTOVIE VENETE SPA 33057 Palmanova (UD)

Il Committente

L'Assuntore

Allegato 2: Elenco delle operazioni di Manutenzione Preventiva

Power: Static switch

Controllo visivo delle apparecchiature, impianto in funzione:

- (i) Verifica funzionamento dell'apparato e funzionalità completa display e interfaccia utente.
- (ii) Verifica mancata ostruzione prese d'aria, efficienza ventilatori.
- (iii) Temperatura media e climatizzazione sala UPS (STS) e sala batterie.

Inversione di sorgente.

Passaggio in by-pass:

- (i) Verifica corretta sequenza di spegnimento e relative segnalazioni.
- (ii) Controllo generale visivo, serraggio connessioni interne, asportazione, accumuli polvere, assenze di surriscaldamenti evidenti.

Verifica funzionale a vuoto:

- (i) Verifica corretta sequenza di funzionamento.
- (ii) Verifica ciclo di vita delle parti soggette ad usura.

Verifica funzionale a carico e manutenzione predittiva:

- (i) Verifica corretta sequenza di presa del carico.
- (ii) Verifica ciclo di vita delle parti soggette ad usura.

Power: PDU

- (i) Controllo visivo.
- (ii) Controllo tramite supervisione dell'effettiva connessione alla rete di monitoraggi.
- (iii) Sostituzione integrale dell'apparecchiatura in caso di guasto o anomalia di funzionamento (solo per contratti di tipo Advantage Ultra o estensione di garanzia).

Cooling: Chiller, InRow ed InRoom

Verifica generale:

- (i) Controllo generale di funzionamento dell'unità.
- (ii) Controllo di integrità della verniciatura.
- (iii) Controllo dello stato delle cerniere, battute e guarnizioni.

Verifica degli organi e dei circuiti elettrici e di controllo:

- (i) Controllo del funzionamento del sistema a microprocessore.
- (ii) Controllo del cablaggio dei circuiti elettrici.
- (iii) Serraggio dei morsetti; regolazione.
- (iv) Controllo ed eventuale ripristino della taratura degli organi di sicurezza (pressostati, termostati, protezioni).
- (v) Controllo della funzionalità delle resistenze elettriche di post-riscaldamento.

Verifica della sezione moto-ventilante:

- (i) Controllo dello stato di pulizia dei filtri dell'aria.
- (ii) Controllo del fissaggio, della funzionalità e dell'assorbimento di corrente del(i) drenaggio.

Il Committente

L'Assuntore

(iii) Controllo del funzionamento dei pressostati di limite del flusso d'aria e dello stato di sporco accumulato nei filtri.

Verifica dei circuiti frigoriferi (unità ad espansione diretta):

- (i) Controllo ed eventuale pulizia della(e) batterie di raffreddamento.
- (ii) Controllo dell'efficienza dello scarico della condensa.
- (iii) Controllo del fissaggio, della funzionalità e dell'assorbimento di corrente del(i) compressore(i).
- (iv) Controllo ed eventuale ripristino della tenuta del(i) circuito(i) frigorifero(i) e del serraggio dei giunti e dei raccordi della macchina.
- (v) Controllo ed eventuale completamento della carica di gas refrigerante (con fatturazione del materiale).
- (vi) Verifica e controllo stato filtro deidratatore.
- (vii) Controllo della funzionalità ed eventuale ripristino della taratura della(e) valvola(e) di regolazione.

Verifica dei circuiti idraulici (unità ad acqua refrigerata):

- (i) Controllo ed eventuale pulizia della(e) batteria(e) di raffreddamento.
- (ii) Controllo dell'efficienza dello scarico della condensa.
- (iii) Controllo ed eventuale ripristino della tenuta del(i) circuito(i) idraulico(i) e del serraggio dei raccordi della macchina.
- (iv) Controllo della funzionalità ed eventuale ripristino della taratura della(e) valvola(e) di regolazione.

Verifica del dispositivo di umidificazione (ove presente):

- (i) Controllo del funzionamento del sistema di controllo.
- (ii) Controllo del funzionamento delle elettro-valvole di alimentazione e drenaggio.
- (iii) Verifica dello stato di pulizia del cilindro ed eventuale sostituzione.
- (iv) Controllo dell'efficienza dello scarico dell'acqua drenaggio.

Verifica degli scambiatori di calore remoti:

- (i) Controllo ed eventuale pulizia della(e) batteria(e) di scambio.
- (ii) Controllo del fissaggio e della funzionalità del(i) ventilatore(i).
- (iii) Controllo ed eventuale ripristino della taratura organi di regolazione.

Verifica assenza fughe di gas dall'impianto meccanico:

- (i) Controllo con apposito strumento di rilevazione con periodicità come da normativa DPR146/2018 e relativa comunicazione alla banca dati Fgas.

Compilazione report fine lavori.

Software e servizi: EcoStruxure Asset Advisor (EAA)

Supporto tecnico Schneider Electric h24, 365 giorni l'anno:

- (i) Telefono: +39 035.415.15.15
- (ii) Email: it-servicebureau@schneider-electric.com

Monitoraggio remoto e gestione incidenti h24, 365 giorni l'anno:

- (i) In caso di allarme critico, un tecnico Schneider Electric si attiva proattivamente per risolverlo da remoto e, all'occorrenza, attiva la procedura per l'uscita di un tecnico specializzato (non compreso e quotato a parte a seconda dei casi).

App EcoStruxure IT per smartphone e tablet iOS ed Android:

Il Committente

L'Assuntore

- (i) Visualizzazione dello stato di funzionamento globale della base installata.
 - (ii) Visualizzazione della lista dei dispositivi e delle loro informazioni di base: indirizzo IP, posizione, numero di serie.
 - (iii) Notifica e visualizzazione allarmi ed incidenti. Al verificarsi di uno o più allarmi critici, viene creato automaticamente un "incidente", che viene notificato sullo smartphone con una notifica push.
 - (iv) Funzionalità "in servizio/fuori servizio" per indirizzare le notifiche push solo al personale di turno.
 - (v) In caso di notifica di un incidente, un tecnico Schneider Electric si mette in contatto con il personale di turno tramite la chat integrata nella app.
 - (vi) Visualizzazione grafica dei parametri di funzionamento dei dispositivi (UPS: autonomia residua, corrente, tensione, potenza in ingresso e in uscita su tutte le fasi, fattore di potenza, etc... COOLING: temperatura di mandata e di ritorno, pressione, etc...)
- Report mensile con informazioni sulla condizione della base installata e storico degli allarmi/incidenti.

Software: StruxureWare Data Center Expert (DCE)

Supporto tecnico telefonico.

Aggiornamento software:

- (i) Attivazione della licenza di Software Support Contract che prevede l'accesso alla sezione di download delle nuove versioni rilasciate.
- (ii) Diritto di ricevere tutti gli aggiornamenti e le nuove versioni software a garanzia dell'accesso a nuove funzionalità e a versioni più avanzate dei prodotti.

Test funzionali:

- (i) Test funzionali a campione per la verifica dell'allarmistica e del corretto inoltro. Sono escluse le attività di configurazione sui singoli applicativi.
-

Allegato 3: Listino prezzi per interventi tecnici non compresi nel Contratto

Descrizione	Prezzo
Manodopera tecnici specializzati:	
<ul style="list-style-type: none">Per ogni ora feriali di lavoro normale (8 ore) o di viaggio per settimana di 5 giorni lavorativi.	EUR 120,00
<ul style="list-style-type: none">Per ogni ora di lavoro o di viaggio fatta di più delle 8 ore giornaliere.	EUR 132,57
<ul style="list-style-type: none">Per ogni ora di lavoro o di viaggio fatta in giornate non feriali (sabato, domenica e festività infrasettimanali).	EUR 141,90
<ul style="list-style-type: none">Per ogni chilometro effettuato per conto della Committente.	EUR 0,70
Trasferta:	
<ul style="list-style-type: none">Per durata intervento complessivo di viaggio inferiore a 4 ore.	Nessun addebito
<ul style="list-style-type: none">Per durata intervento complessivo di viaggio uguale o superiore a 4 ore.	EUR 139,00

Note:

- Prezzi validi dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020

Allegato 4: Condizioni generali di prestazioni di servizi Schneider Electric S.p.A.

Art. 1 Ambito di applicazione delle condizioni generali di fornitura per contratti di appalto di servizi di manutenzione, conclusione del contratto

1.1 Le presenti Condizioni Generali di fornitura per contratti di appalto di servizi (per il seguito: **Condizioni Generali**) si applicano a tutti i contratti di appalto di servizi e/o ai relativi ordini di acquisto conclusi (per il seguito: **Contratto/I**) per la realizzazione e/o la fornitura di prodotti, di servizi, di software, di parti di ricambio, di volta in volta configurate come indicato nell'art. 3 (per il seguito: **Attività di Manutenzione**), stipulati dalla Schneider Electric S.p.A. (per il seguito: **Schneider Electric e/o Assuntore**) con un acquirente dei servizi (per il seguito: **Committente**).

1.2 I documenti contrattuali che disciplinano l'esecuzione da parte dell'Assuntore delle Attività di Manutenzione sono indicati nel Contratto (per il seguito: **Documenti Contrattuali**); le eventuali incoerenze, differenze o lacune tra i vari Documenti Contrattuali saranno risolte applicando il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Contratto;
- 2) Specifiche Tecniche e norme/prescrizioni particolari, Programma Lavori;
- 3) Condizioni Generali Schneider Electric S.p.A. di servizi di manutenzione.

Art. 2 Autonomia dell'Assuntore

2.1 Le Attività di Manutenzione previste nel Contratto saranno eseguite dall'Assuntore con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti del Committente.

2.2 Con il Contratto l'Assuntore:

- assume la responsabilità afferente alla realizzazione delle Attività di Manutenzione specificamente indicate nel Contratto;
- dichiara di disporre – direttamente o indirettamente - dei mezzi (inclusi i mezzi finanziari) e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del Contratto;
- si impegna a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte dal Committente sulla base delle informazioni da questi fornitegli;
- si impegna a comunicare al Committente l'insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Attività di Manutenzione nei termini e alle condizioni contrattuali.

Art. 3 Standards tecnici applicabili, Attività di Manutenzione, manutenzione straordinaria, manutenzioni escluse, manutenzioni "full risks" – Dati tecnici.

3.1 Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali di appalto di servizi di manutenzione ed alla conseguente loro applicazione, fatte salve le disposizioni di legge, si deve fare riferimento agli standard tecnici delle norme UNI e CEI.

3.2 Salvo diverse pattuizioni scritte nel Contratto, per attività di manutenzione si deve intendere la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il *ciclo di vita* di un'entità, volte a mantenerla e riportarla in uno stato in cui possa eseguire la **funzione richiesta, fatte salve le esclusioni espressamente indicate**.

3.3 In particolare la manutenzione straordinaria è riferita al ripristino di una funzione richiesta di una entità seguito alla cessazione dell'attitudine dell'entità medesima ad eseguire la funzione richiesta (**guasto**); quindi si tratta di interventi non programmati.

L'attività di manutenzione straordinaria è conseguente ad eventi di guasto intrinsecamente correlati alle funzioni richieste (funzionalità) dell'entità (prodotto/sistema) nell'ambito del suo ciclo di vita.

3.4 Alla luce degli standard tecnici, i guasti derivanti da eventi accidentali estranei al funzionamento dei componenti nel corso

del loro ciclo di vita non sono ricompresi nelle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3.5 Nessun obbligo o responsabilità potrà essere imputata all'Assuntore in relazione alle "Attività di Manutenzione Escluse" indicate nel Contratto.

In ogni caso, salvo diverse pattuizioni scritte contenute nel Contratto, devono sempre ritenersi escluse le attività e le conseguenti responsabilità inerenti:

- (i) La sostituzione di elementi consumabili necessari per il normale funzionamento (batterie, stampabili, carburanti, inchiostri, gas, e similari);
- (ii) L'esercizio di impianti;
- (iii) La custodia e/o la vigilanza (guardiania) di impianti;
- (iv) Ogni adempimento economico e finanziario inerente all'esercizio di impianti;
- (v) Ogni adempimento societario e/o amministrativo e/o fiscale inerente agli impianti;
- (vi) la stipula di polizze assicurative all risks property

3.6 Qualora nel Contratto vengano concordate Attività Manutentive ordinarie o straordinarie con corrispettivi determinati a corpo (e.g.: onnicomprensivi/tutto compreso/full risks, e similari diciture), è espressamente convenuto che tale qualificazione delle Attività di Manutenzione e/o del corrispettivo non troverà applicazione nel caso le attività richieste:

- (i) non siano correlate al ciclo di vita del prodotto/impianto;
- (ii) risultino senza fondamento o al di fuori delle procedure stabilite nel Contratto;
- (iii) siano derivanti - in tutto o in parte - da altri impianti non inclusi nelle Attività di Manutenzione;
- (iv) siano causate da un utilizzo improprio dell'impianto/apparecchiature, da imperizia, da negligenza, da mancato rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'uso dei sistemi/prodotti, incluse eventuali manomissioni o modifiche;
- (v) siano generate da eventi accidentali o da cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi si verifichi una o più delle situazioni sopra descritte, l'Assuntore per le attività svolte avrà diritto al corrispettivo calcolato su misura sulla base dei prezzi unitari desumibili dal Contratto; salvi i casi di urgenza, l'Assuntore dovrà comunicare preventivamente al Committente la stima dei costi.

3.7 In nessun caso l'Assuntore è tenuto a fornire i propri piani di produzione e di sviluppo dei Prodotti, anche se i medesimi vengono consegnati corredati di diagramma di installazione, i disegni, documenti e codici che accompagnano i Prodotti o che eventualmente sono inviati al Committente separatamente restano di proprietà esclusiva dell'Assuntore, devono intendersi strettamente riservati e protetti ai sensi del successivo art. 7); precisamente, i documenti e/o le informazioni inviati separatamente devono intendersi qualificati come segreto aziendale ai sensi di legge.

3.8 L'Assuntore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche agli elementi costituenti le Attività di Manutenzione, per quanto concerne procedure, tecnologie, formato, forma, colore, dimensioni o materiali, rispetto alla rappresentazione, descrizione e alle specifiche degli stessi contenute nei suoi cataloghi e prospetti, inclusa la facoltà di cessare la produzione, nella misura in cui tali modifiche non mutino sostanzialmente le prestazioni concordate con il Contratto.

3.9 L'Assuntore si riserva di apportare in qualunque momento delle modifiche ai propri prodotti o alle Attività di Manutenzione.

3.10 Il Committente garantisce la piena correttezza, accuratezza e completezza di tutti i dati, le informazioni, le analisi, i documenti e tutti gli altri elementi, comunicati – in qualsiasi forma ed in qualunque momento - dal Committente all'Assuntore, per disciplinare l'esecuzione delle Attività di Manutenzione (di seguito citati, per brevità, come "Dati").

3.11 L'Assuntore potrà avvalersi dei Dati al fine dell'esecuzione delle Opere, facendo totale affidamento sulla correttezza, accuratezza e completezza degli stessi. Fermo restando il fatto

Il Committente

L'Assuntore

che l'Appaltatore non sarà in alcun modo obbligato alla verifica della correttezza, accuratezza e completezza dei Dati, qualora durante l'esecuzione delle Opere l'Assuntore individuasse eventuali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità dei Dati, l'Assuntore avrà diritto di ottenere l'integrazione e/o la correzione di tali Dati a cura e spese del Committente, unitamente ad adeguate modifiche, integrazioni ed aggiustamenti delle disposizioni contrattuali su cui tali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità potranno avere un impatto, incluse, senza limitazione alcuna, quelle disciplinanti i prezzi ed i tempi di completamento delle Attività di Manutenzione.

Art. 4 Obblighi delle parti

4.1 L'Assuntore è tenuto ad eseguire le Attività di Manutenzione in conformità al Contratto; in particolare l'Assuntore per i propri dipendenti s'impegna:

- a corrispondere una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
- a provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale;

4.2 Il Committente dà espressamente atto che, nell'ambito del Contratto, la sua collaborazione con l'Assuntore è un elemento importante al fine di consentirle di realizzare le Attività di Manutenzione, e a tal fine il Committente s'impegna a collaborare in modo attivo e costante con l'Assuntore, ed in particolare dovrà:

- (i) informare l'Assuntore in ordine a Leggi, Regolamenti, norme o prescrizioni applicabili fornendo puntuali riferimenti;
- (ii) nominare un Responsabile del Contratto unico dotato di potere decisionale e di firma;
- (iii) procedere alle approvazioni, alle decisioni, che competono al Committente;
- (iv) fornire tutte le informazioni e di tutti i documenti tecnici/progettuali non di competenza dell'Assuntore ma utili o necessari;
- (v) notificare all'Assuntore tutte le anomalie riscontrate;
- (vi) assicurare il coordinamento con altri appaltatori o fornitori presenti nel sito;
- (vii) notificare all'Assuntore tutte le informazioni disponibili in ordine alla sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- (viii) Mettere a disposizione dell'Assuntore le Entità nei tempi programmati, e in modo continuativo. Ritardi o interruzioni superiori a due ore saranno addebitate alla Committente
- (ix) Presenziare alle Attività di Manutenzione con proprio personale

Art. 5 Varianti

5.1 Qualsiasi variante, in aumento o in diminuzione, delle Attività di Manutenzione stabilita nel Contratto dovrà essere preventivamente concordata per iscritto dalle parti.

5.2 Qualora l'Assuntore ritenesse che (a) un fattore tecnico non menzionato nei Documenti Contrattuali, e/o (b) un mutamento normativo intervenuto successivamente alla conclusione del Contratto, siano necessari per l'esecuzione delle Attività di Manutenzione e possano avere un impatto sulle obbligazioni su di lui gravanti:

- (i) informerà il Committente fornendo ragionevoli evidenze e fornendo preventivi ad un livello prezzi congruenti con quelli applicati nel Contratto.
- (ii) avrà diritto agli opportuni adattamenti, modifiche, integrazioni alle disposizioni dei Documenti Contrattuali,
- (iii) avrà diritto alle variazioni al corrispettivo qualora congruenti ai sensi del precedente punto (i) ed inferiori alla sua metà.

Nel caso la variante necessaria abbia un impatto superiore alla metà del corrispettivo e le parti non trovino un accordo, in tal caso ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto ai sensi dell'Art. 14 secondo comma.

5.3 L'Assuntore è tenuto a segnalare gli eventuali ritardi rispetto agli impegni contrattuali derivanti dall'esecuzione delle varianti;

con l'accettazione delle varianti da parte del Committente s'intenderanno automaticamente accettate le proroghe dei termini contrattuali di consegna, in misura corrispondente ai ritardi segnalati dall'Assuntore.

Il Committente è tenuto alla valutazione delle varianti ed eventuale accettazione scritta con tempi e modalità tali da non compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali e da non determinare costi accessori per l'Assuntore.

Con l'accettazione delle varianti da parte del Committente s'intenderanno automaticamente prorogati i termini contrattuali di consegna, in misura proporzionale all'entità delle varianti.

5.4 In qualsiasi momento e senza l'approvazione del Committente, l'Assuntore ha il diritto di modificare la quantità e /o la qualità degli strumenti, dei materiali e dei beni da utilizzare per la realizzazione delle Attività di Manutenzione, a condizione che tali modifiche non pregiudichino le caratteristiche delle medesime, così come definiti nei Documenti Contrattuali.

Art. 6 Parti di ricambio

6.1 La consegna, la fatturazione e il pagamento delle parti di ricambio avverrà nei termini e alle condizioni stabilite nel Contratto, o in mancanza di disposizioni saranno convenute di volta in volta.

Qualora il Committente non fosse in grado di ricevere le parti di ricambio approntate dall'Assuntore, quest'ultimo potrà procedere alla fatturazione delle medesime, trattenendole in deposito a custodia; tale deposito sarà gratuito per la durata di sette giorni, trascorsi i quali diventerà oneroso.

6.2 Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto, l'Assuntore non assume ulteriori responsabilità in ordine alla fornitura, alla consegna, alla gestione, delle parti di ricambio. Sarà cura onere e responsabilità del Committente approntare un magazzino di pezzi di ricambio appropriato rispetto al livello di continuità del servizio richiesto.

In particolare, fatto salvo quanto convenuto per iscritto nel Contratto, l'Assuntore non assume obblighi in ordine alla reperibilità o alla disponibilità di pezzi di ricambio.

Art. 7 Proprietà Industriale e Diritto d'Autore

7.1 I diritti afferenti a (i) qualsiasi invenzione, brevettata o meno, marchi, segni distintivi, disegni e modelli, informazioni aziendali segrete, tecnologia o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, nonché, (ii) qualsiasi diritto d'autore, opera dell'ingegno, programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sul diritto d'autore, applicabili o sviluppate con riferimento alle Attività di Manutenzione. - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - su prodotti, parti di ricambio, soluzioni tecniche, servizi, processi gestionali/industriali, attività, firmware, software, metodologie, schemi, formule, algoritmi, progetti, disegni tecnici, strumenti, manuali, relazioni, schede tecniche, specifiche, prototipi o campioni, registri e documentazione in generale, in nessun caso possono ritenersi trasferiti al Committente, restando l'Assuntore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.

Il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dall'Assuntore, ai sensi delle leggi applicabili, diventa titolare di semplici diritti d'uso, personali, non trasferibili e non esclusivi; il Committente s'impegna espressamente a non far uso di tali diritti e/o informazioni ricevute dall'Assuntore per scopi diversi da quelli strettamente correlati alle normali Attività di Manutenzione e alle normali operazioni conseguenti.

7.2 I termini e le condizioni per l'uso del software e dei database eventualmente messi a disposizione (per il seguito: Software) sono specificati nelle licenze che li accompagnano.

Salve diverse disposizioni contenute nelle licenze d'uso appena menzionate, il Software, quale programma autonomamente eseguibile o inglobato nei prodotti o nelle soluzioni tecniche implementate con le Attività di Manutenzione, viene concesso in uso al Committente a titolo di diritto personale limitato, non trasferibile, non esclusivo; il Committente è obbligato a farne un uso limitato all'ambito dell'utilizzo dei prodotti o delle soluzioni

tecniche implementate con le Attività di Manutenzione in modo conforme alla loro destinazione.

7.3 Il committente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni delle istruzioni per l'uso del Software o dei prodotti o in genere della tecnologia fornita dall'Assuntore e contenute nella documentazione resa disponibile.

Ne consegue che il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dall'Assuntore, a titolo esemplificativo rimane obbligato:

- a) a non copiare, riprodurre, decompilare, effettuare operazioni di ingegnerizzazione inversa, smontare o altrimenti cercare di ricostituire il codice sorgente del Software o delle tecnologie del Venditore.
- b) a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del funzionamento e della manutenzione dei Prodotti.
- c) a non eseguire, fabbricare, riprodurre, direttamente o indirettamente prodotti, pezzi di ricambio, Software, incluse le metodologie proprietarie.

Art. 8 Consegna delle Attività di Manutenzione – penali

8.1 Nei termini e condizioni stabilite nel Contratto l'Assuntore procederà alla predisposizione di verbali di intervento; tali verbali saranno comunicati al Committente, e si intenderanno accettati se non contestati entro il termine perentorio di 60 giorni.

8.2 Nel caso sia previsto un collaudo e/o una messa in servizio, l'ultimazione delle Attività di Manutenzione si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione dell'Assuntore di Attività pronte per il collaudo.

Ove, entro dieci giorni da tale comunicazione e/o dalla messa in servizio il Committente non intervenga per assistere al collaudo, l'Assuntore s'intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza del Committente ed alla sua ultimazione ad emettere regolare fattura. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese del Committente.

8.3 Qualora nel contratto a carico dell'Assuntore vengano stabilite delle penali, in ogni caso l'importo massimo delle medesime non potrà superare il dieci per cento (10%) del corrispettivo e dovrà ritenersi escluso il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9 Sicurezza e prevenzione degli infortuni

Sarà cura onere e responsabilità del Committente mettere in sicurezza il sito e le apparecchiature nel/sulle quale/i è previsto l'intervento dell'Assuntore; in particolare il Committente dovrà informare l'Assuntore dei rischi generali e specifici, provvedere all'eventuale distacco delle alimentazioni, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi tecnici correlati.

In ogni caso il Committente dovrà assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo dove si svolge l'intervento.

L'Assuntore redigerà un piano di sicurezza per l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle vigenti normative; Prima dell'inizio delle attività la Committente provvederà a verbalizzare lo scambio di informazioni tra la Committente e l'Assuntore relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Qualora le Attività di Manutenzione siano realizzate, totalmente o parzialmente, nell'ambito di cantieri che siano nella disponibilità del Committente, quest'ultimo dovrà fornire ogni idonea informazione all'Assuntore in ordine all'applicabilità o meno del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., e dovrà proporre al Committente un quadro completo di riferimento in ordine a ruoli, incarichi, e coordinamento degli appaltatori, nonché in ordine alla predisposizione dei piani di sicurezza.

Art. 10 Subappalto

È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione, fatte salve le informazioni dovute per legge.

Nel caso il Contratto sia qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l'obbligo di

informare l'Assuntore e dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all'ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando da ogni sanzione e responsabilità l'Assuntore.

Art. 11 Assicurazioni

11.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, l'Assuntore dovrà stipulare con compagnie di assicurazione di rilevanza nazionale le polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e Prodotto (RCTP) con massimali adeguati.

11.2 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle Attività di Manutenzione, compresi i collaudi e fino all'accettazione definitiva.

Art. 12 Garanzie

12.1 L'Assuntore, in riferimento alle specifiche tecniche dichiarate, garantisce che le Attività di Manutenzione realizzate siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nel Contratto fino alla scadenza del periodo di garanzia ivi stabilito.

In ogni caso la garanzia dell'Assuntore non si estende alle Attività di Manutenzione e/o ai prodotti/realizzazioni che risultino non conformi, difettosi e/o danneggiati, a causa:

- (i) di modifiche, di installazioni, aggiunte o varianti, eseguite da parte della Committente o da suoi incaricati;
- (ii) di interferenze o disallineamenti con prodotti o software della Committente o di terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti dall'Assuntore.
- (iii) di condizioni operative differenti rispetto a quanto indicato nel Contratto o comunque da quanto indicato nelle specifiche tecniche dell'Assuntore;
- (iv) di imperizia, di negligenza, di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nei manuali d'uso o nelle schede tecniche per l'uso dei sistemi/prodotti, incluse eventuali manomissioni/modifiche;
- (v) di attività manutentive, di riparazione di qualsiasi natura svolte dal Committente o da terzi;
- (vi) del naturale logoramento o dall'uso;
- (vii) di eventi accidentali o di cause di Forza Maggiore

12.2 I lavori e/o le prestazioni inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio dell'Assuntore, eseguite nei tempi e nelle modalità ritenute opportune e ragionevoli secondo le disponibilità e le circostanze del caso.

Le parti sostituite restano di proprietà dell'Assuntore e possono da questi essere asportate.

In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui al secondo capoverso dell'art. 1667 C.C.

12.3 L'intervento in garanzia da parte dell'Assuntore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.

Art. 13 Corrispettivo delle Attività di Manutenzione, modalità di pagamento

13.1 I corrispettivi sono quelli espressamente indicati nel Contratto, al netto di IVA.

I pagamenti verranno effettuati nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D. Lgs. 231/2002.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine e anche per le altre, ai sensi dell'art. 1186 CC.

Qualora l'Assuntore fornisca congrue motivazioni e offra l'adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne delle Attività di Manutenzione non conferiscono al Committente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.

13.2 In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre forniture/prestazioni di servizi) da parte del Committente, l'Assuntore si riserva di ricorrere a qualsiasi altra forma di

autotutela consentita e in ogni caso, (i) può sospendere ogni e qualsiasi Attività di Manutenzione, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, (ii) avrà diritto ad una proporzionale estensione dei termini contrattuali, all'indennizzo di eventuali costi/spese sostenuti, alle opportune integrazioni/modifiche ai Documenti Contrattuali.

13.3 Eventuali piani di pagamento dilazionati, concordati per iscritto o per fatti concludenti, non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso.

13.4 Qualora su base annua (dodici mesi) si verificasse un incremento nell'indice ISTAT denominato FOI superiore al 2% l'Assuntore avrà la facoltà di:

- (i) chiedere per l'anno in corso un adeguamento del corrispettivo in funzione degli aumenti verificatisi, nel caso le Parti non trovino un accordo ai sensi del precedente punto (i), l'Assuntore potrà liberamente recedere dal Contratto con preavviso di tre mesi.

Art. 14 Recesso dal Contratto da parte del Committente

È esclusa il diritto della Parti di recedere dal Contratto.

Nel caso nel Contratto sia convenuta la facoltà del Committente di recedere dal Contratto, egli dovrà dare congrua motivazione all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore avrà diritto al pagamento dei lavori Attività di Manutenzione eseguite e/o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, unitamente:

- (i) al rimborso di ogni costo e/o spesa sostenuta, e
- (ii) all'indennizzo di ogni onere sostenuto in conseguenza del recesso esercitato, e
- (iii) ad un indennizzo corrispondente al cinquanta per cento (50%) del mancato guadagno per le Attività di Manutenzione non realizzate.

Art. 15 Rispetto dell'ambiente

13.1 Rimozione e smaltimento dei (a) rifiuti, e (b) Apparecchiature RAEE.

(a) I rifiuti, derivanti dalle attività affidate all'Assuntore, saranno gestiti nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili; in ogni caso si dovranno applicare le seguenti disposizioni:

- (i) Rifiuti derivanti da attività di manutenzione Si configurano come rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di manutenzione i materiali quali stracci, contenitori dei liquidi per la pulizia, residui di cablaggio (fascette, capicorda, spezzoni di filo.). In merito ai liquidi per la pulizia l'Assuntore utilizzerà prodotti di tipo "ecologico" come specificato nelle schede del produttore di volta in volta menzionato. Tali rifiuti sono da ritenere prodotti dall'Assuntore; il Committente, su richieste dell'Assuntore dovrà mettere a disposizioni locali per depositi temporanei di modesta entità;
- (ii) Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Nell'ambito del Contratto l'Assuntore potrebbe essere incaricato della gestione dello smaltimento di apparecchiature elettriche classificabili con i CER 160214 o 160213 o di gas SF6 in contenitori a pressione classificabile con il CER 160505 o semplicemente del recupero di gas SF6 decomposto. Tali rifiuti devono intendersi prodotti dal Committente.

In ogni caso l'Assuntore potrà subappaltare a società iscritte all'Albo Gestori Ambientali le attività di gestione, trasporto e smaltimento, nel rispetto delle leggi vigenti.

(b) Per le apparecchiature professionali elettriche ed elettroniche di seguito, "RAEE" rientranti nella Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, "Pile ed Accumulatori" di cui alla Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006, integrata dalla Direttiva 2013/566/UE del 10 dicembre 2013, unitamente alle relative norme attuative, la responsabilità organizzativa e finanziaria della rimozione ed avviamento al corretto smaltimento dei relativi rifiuti derivanti passa in capo all'acquirente diretto (Committente), che la accetta. La mancata osservanza di tali obblighi da parte della Committente potrebbe comportare l'applicazione, tra le altre, delle sanzioni penali previste da ciascuno stato membro dell'Unione Europea.

13.2 Disposizioni applicabili alle sostanze chimiche REACH

13.2.1 Per gli "articoli" (Parti di Ricambio) consegnate successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze candidate soggette ad autorizzazione, secondo i termini del Regolamento REACH n. 1907/2006 e relativi aggiornamenti, ed in conformità all'Articolo 33, comma 1, di tale Regolamento, attraverso il sito web www.schneider-electric.com, vengono fornite indicazioni della presenza o meno di dette sostanze in una concentrazione superiore alla percentuale in peso dello 0,1% (P/P) rapportata al peso totale, per essere certi che tale Prodotto sia utilizzato in assoluta sicurezza.

13.2.2 L'Assuntore garantisce che le sostanze, da sole o contenute in preparazioni o Parti di Ricambio da esso inserite nel processo di produzione in questione, sono state usate in conformità con le disposizioni regolanti la loro registrazione, autorizzazione e restrizione.

Art. 16 Limitazione di Responsabilità

Le responsabilità dell'Assuntore sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, le responsabilità dell'Assuntore per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con il Contratto, in ogni caso:

- (i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali;
- (ii) devo intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore all'importo complessivo del Contratto.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l'Assuntore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

Art. 17 Forza maggiore

17.1 Costituiscono casi di forza maggiore (Forza Maggiore) qualsiasi evento ed ogni correlato effetto al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, inclusi ma non limitatamente a:

- (i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
- (ii) ritrovamento di munizioni di guerra, esplosivi, radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività;
- (iii) sommossa, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti dell'Assuntore;
- (iv) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
- (v) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari;
- (vi) eventi che non consentono di eseguire i lavori in conformità con le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- (vii) qualsiasi controversia sindacale;
- (viii) difficoltà di approvvigionamento di componenti o materie Ultra;
- (ix) atti o omissioni di Autorità o enti terzi abilitati da nome di legge.

17.2 Nessuna Parte potrà essere considerata inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni è impedita da qualsiasi circostanza di Forza Maggiore intervenuta successivamente all'entrata in vigore del Contratto.

La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore la quale possa avere conseguenze sui sugli obblighi assunti, dovrà prontamente notificarlo all'altra Parte.

17.3 Qualora le circostanze di Forza Maggiore continuino per un periodo superiore a 90 giorni, ciascuna parte avrà titolo di invocare la risoluzione del Contratto decorsi 15 giorni di

preavviso. Se alla data di scadenza del periodo di 15 giorni le circostanze di forza maggiore sono ancora in essere il Contratto dovrà intendersi risolto.

17.4 Qualora il Contratto venisse risolto in conformità alla presente Clausola, l'Assuntore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle Opere effettuate fino alla data di efficacia della risoluzione, unitamente ai ragionevoli costi di smobilitazione dal sito dei beni e del personale utilizzato per la realizzazione delle prestazioni nell'ambito dei Documenti Contrattuali.

Art. 18 Salvaguardia

L'eventuale invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di fornitura, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; l'Assuntore e il Committente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione aventi il medesimo fine e dagli effetti analoghi.

Art. 19 Cessione dei crediti, del Contratto

I crediti derivanti dal Contratto sono cedibili da parte dell'Assuntore, anche parzialmente. Il Contratto non è cedibile da parte del Committente senza il preventivo assenso scritto della Committente.

Art. 20 Riservatezza

20.1 Con il termine informazioni confidenziali (per il seguito: Informazioni Confidenziali) s'intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.

20.2 Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:

- ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l'adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
- limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e controllanti, suoi subappaltatori e fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Contrattuali, garantendo che questi siano vincolati da termini di riservatezza analoghi a quelli previsti dalla presente Clausola;
- riconoscere che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate.

20.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Clausola non si applicano a qualsiasi informazione confidenziale che:

- era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che l'ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l'ha rivelata, o
- è ovvero è stata acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in relazione alla stessa, o
- è ovvero è diventata di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte ricevente.

Specifiche Informazioni Confidenziali comunicate alla Parte ricevente non ricadranno nelle eccezioni di cui sopra per il solo fatto che sono riconducibili ad informazioni più generiche che sono ovvero diventeranno (i) di pubblico dominio, ovvero (ii) nel precedente possesso della Parte ricevente.

20.4 Le disposizioni della presente Clausola saranno efficaci per cinque (5) anni dopo (i) la scadenza del Contratto - per qualsiasi ragione - ovvero (ii) la risoluzione del Contratto.

Art. 21 Legge applicabile e foro competente

21.1 Il Contratto ed ogni rapporto conseguente è disciplinato dalla legge italiana, con l'esclusione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra leggi.

21.2 Per ogni controversia tra il Committente e l'Assuntore derivante o connessa con l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con esclusione di qualsiasi foro concorrente.

Art. 22 Codice Etico

Il Committente prende atto che l'Assuntore ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale.

In tal senso l'Assuntore ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed un Codice Etico.

Il Committente dichiara pertanto di agire nello svolgimento delle proprie attività e quindi anche nello svolgimento del Contratto, in conformità alla normativa vigente sia di rango legislativo che regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale, nonché di condividere e rispettare il Codice Etico della Schneider Electric approvato dall'Assuntore disponibile sul suo sito web della Schneider Electric (Codice Etico).

Il Committente si asterrà dall'assumere comportamenti contrari al Codice Etico nell'esecuzione del Contratto, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a farlo rispettare dai propri dipendenti e collaboratori.

Il Venditore potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Committente o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle dichiarazioni contenute nel presente articolo.

Schneider Electric S.p.A.

fine testo